

DISCIPLINARE PROVVISORIO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
NELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLE CICLOPI"
ANNO 2022

Decreto Istitutivo del 9 novembre 2004 dell'area marina protetta denominata "Isole Ciclopi"

(G.U. della Repubblica Italiana n. 16 del 21/01/2005)

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare stabilisce la disciplina e le modalità di svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta "Isole Ciclopi", nelle more dell'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'Area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 5, del Decreto istitutivo del 9 novembre 2004, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.
2. Il presente Disciplinare, comprensivo dei Corrispettivi e delle Sanzioni in esso contenuti, è sottoposto alla preventiva approvazione della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero della Transizione Ecologica del Mare.

Articolo 2 - Validità

1. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino a successiva nuova emanazione, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.
2. Il presente Disciplinare è adottato e aggiornato annualmente dal soggetto gestore, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle Aree marine protette.
3. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area marina protetta (di seguito denominata AMP).

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:
 - a) «*accesso*», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «*acquacoltura*», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «*acque di sentina*», sono le acque, provenienti dai vani motori delle unità navali, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti.

- d) «*ancoraggio*», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- e) «*balneazione*», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne e calzari (snorkeling) e che può comportare il calpestio dei fondali e di tratti di costa;
- f) «*campi ormeggio*», aree adibite alla sosta delle unità nautiche, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, detti anche campi boe;
- g) «*centri di immersione*», le imprese o associazioni autorizzate ai sensi della normativa vigente che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento iscritti negli elenchi dei centri di immersione tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011, e con sede legale nel Comune di Acicastello o nella frazione Capo Molini del Comune di Acireale.
- h) «*didattica subacquea*», le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;
- i) «*guida subacquea*», il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna in immersioni subacquee persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto e assiste professionalmente l'istruttore subacqueo;
- j) «*imbarcazione*», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. n. 229 del 3 novembre 2017;
- k) «*immersione subacquea*», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- l) «*immersioni in apnea*», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori, anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale;
- m) «*istruttore subacqueo*», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e/o insegna professionalmente a persone singole e a gruppi di persone le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- n) «*locazione di unità da diporto*», il contratto con il quale una delle parti (locatore) si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere all'altra parte (conduttore/locatario) il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- o) «*Ministero*», il Ministero della Transizione Ecologica
- p) «*misure di premialità ambientale*», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale.
- q) «*monitoraggio*», attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal disciplinare;

- r) «*natante*», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.lgs. n. 229 del 3 novembre 2017 e successive modifiche;
- s) «*nave da diporto*», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. n. 229 del 3 novembre 2017 e successive modifiche;
- t) «*navigazione*», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- u) «*noleggio di unità da diporto*», il contratto con il quale una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore) l'unità nautica, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche;
- v) «*ormeggio*», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina o molo, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quali pontile galleggiante o gavittello;
- w) «*pescaturismo*», l'attività integrativa alla piccola pesca costiera, come disciplinata dal Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 e successive modifiche, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
- x) «*pesca professionale*», è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel Decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;
- y) «*pesca ricreativa*» la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- z) «*pesca sportiva*», la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- aa) «*pesca subacquea*», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva/ricreativa, esercitata in immersione;
- bb) «*piccola pesca costiera*», quale definita dal D.M. MIPAAFT n. 210 del 16.05.2019 e s.m.i. praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, come previsto dal decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni, relativo alla politica comune della pesca;
- cc) «*residente*», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune di Aci Castello e della frazione di Capo Mulini del Comune di Acireale ricadenti nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune di Aci Castello o nella frazione di Capo Mulini del Comune di Acireale i cui componenti sono per il 75% costituiti

- da residenti nei Comuni definiti come sopra ed il cui capitale sia detenuto per il 75 % dai residenti nei medesimi Comuni;
- dd) «*rifiuti prodotti dalla nave*», i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
- ee) «*ripopolamento attivo*», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- ff) «*scarico idrico*» qualunque rilascio di qualunque genere e misura di materiali liquidi anche se individuato in specifici regimi autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di acque.
- gg) «*seawatching*», le attività professionali di *snorkeling* guidato svolte da guide o istruttori afferenti ai centri immersione autorizzati dal soggetto gestore, o da guide escursionistiche con abilitazione al salvamento, anche con utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie;
- hh) «*sito di immersione*», il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni/apnea e visite guidate subacquee/didattica subacquea;
- ii) «*transito*», il passaggio delle unità nautiche all'interno dell'area marina protetta;
- jj) «*trasporto passeggeri*» l'attività professionale svolta da imprese e soggetti autorizzati, singoli o organizzati nelle forme associative previste dalle norme di legge, con l'utilizzo di unità nautiche abilitate e autorizzate al servizio di trasporto passeggeri;
- kk) «*unità da diporto*», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. n. 229 del 3 novembre 2017 e successive modifiche;
- ll) «*unità da pesca*» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;
- mm) «*unità nautica*», qualsiasi nave (come definita dall'articolo 136 del codice della navigazione), motoscafo, galleggiante, unità da diporto (definita come alla lettera hh), unità da pesca (definita come alla lettera ii), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo o con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
- nn) «*visite guidate*», le attività professionali di accompagnamento, svolte da guide turistiche, ambientali/escursionistiche e turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- oo) «*visite guidate subacquee*», le attività professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore ed iscritti all'albo regionale delle guide subacquee di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011, anche con l'utilizzo di unità nautiche abilitate allo scopo per l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino mediante l'uso di autorespiratori (A.R.A.);
- pp) «*zonazione*», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 4 – Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'Area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto del soggetto gestore.

Articolo 5 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'Area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione del soggetto gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
 - a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b) parametri analizzati;
 - c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione del soggetto gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3, sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'Area marina protetta, nonché il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturiti dalla ricerca, con il solo vincolo di citazione della fonte.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica, formulata al soggetto gestore nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19, deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
6. I programmi di ricerca scientifica nell'Area marina protetta finalizzati al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero nell'ambito del Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.
7. I programmi di ricerca scientifica nell'Area marina protetta coordinati dal Ministero sono consentiti, previa comunicazione al soggetto gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al precedente comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'Area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata professionalità.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'Area marina protetta, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 20.

Articolo 6 – Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'Area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica e video.
2. Le riprese fotografiche e video, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dal soggetto gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dal soggetto gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi.
5. Il soggetto gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'Area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, formulata al soggetto gestore nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 20, salvo nei casi in cui l'attività abbia come fine prevalente la promozione dell'AMP Isole Ciclopi.

Articolo 7 - Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nella zona A è consentita la balneazione, senza calzari e pinne, esclusivamente nelle aree di seguito indicate, opportunamente segnalate dal soggetto gestore:
 - a) nel tratto di mare, lungo il versante Ovest dell'Isola Lachea, che si estende dalla scala di accesso al Museo fino al canale della Longa, con una estensione di 30 metri dalla scogliera (area delimitata nella fig. 1 dai vertici 1, 2 e 3 le cui coordinate sono riportate nella tabella 1);
 - b) nel tratto di mare che circonda Punta Cornera, che si estende dall'estremo Nord dell'Isola Lachea fino alla prima insenatura del versante Est, con una estensione di 30 metri dalla scogliera (area delimitata nella fig. 1 dai vertici 4, 5, 6 e 7 le cui coordinate sono riportate nella tabella 1);

Vertice	Latitudine	Longitudine
1	37°33'38.99" N	015°09'56.62" E
2	37°33'40.31" N	015°09'54.69" E
3	37°33'43.14" N	015°09'56.17" E
4	37°33'44.66" N	015°09'59.34" E
5	37°33'43.25" N	015°10'04.29" E
6	37°33'39.68" N	015°10'04.86" E
7	37°33'40.21" N	015°10'01.23" E

Tabella 1 - Coordinate aree di balneazione




Figura 1 Cartina delle aree di balneazione

2. Nella zona B e C la balneazione è consentita liberamente, nel rispetto delle ordinanze della Regione Siciliana e dell'Autorità marittima competente, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dal soggetto gestore per finalità di tutela ambientale.

Articolo 8 - Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea

1. Nella zona A non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea, salvo che per fini di ricerca scientifica, monitoraggio e servizio.
2. Nelle zone B e C sono consentite le immersioni in apnea diurne, previamente autorizzate dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:
 - a) dall'alba al tramonto;
 - b) in ciascun sito l'immersione in apnea deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;
 - c) per un totale massimo di 2 (due) apneisti in immersione per ciascun sito;
 - d) non sono consentite le immersioni in apnea effettuate di notte;
 - e) non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del Decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.
3. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le immersioni subacquee diurne, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - a) dalle 8.30 alle 19.30;
 - b) in ciascun sito l'immersione subacquea deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
 - c) non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del Decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche;
 - d) in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado (livello), individuato all'atto dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore, in un numero di subacquei non superiore a 2 (due) in ciascun sito di immersione;
4. Le immersioni subacquee e in apnea devono rispettare il seguente codice di condotta:
 - a) l'immersione va effettuata nel rispetto delle regole previste dalla didattica del proprio brevetto;
 - b) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - c) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - e) è fatto obbligo di segnalare al soggetto gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'Area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
 - f) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'Area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;

- g) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore.
- h) in ciascun sito le immersioni subacquee e in apnea devono svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di subacquei e/o apneisti in immersione.
6. L'ormeggio delle unità nautiche a supporto delle immersioni subacquee e in apnea è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, ai gavitelli singoli, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, appositamente predisposti dal soggetto gestore in corrispondenza degli itinerari subacquei indicati nella figura 2 e nella tabella 2, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. In ciascun gavitello è consentito l'ormeggio contemporaneo di massimo 2 (due) unità nautiche.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea nelle zone B e C di cui ai precedenti commi, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
- formulare istanza al soggetto gestore nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19.
 - versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritti di segreteria secondo le modalità indicate al successivo articolo 20.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea nell'Area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i residenti nei comuni ricadenti nell'Area marina protetta secondo le modalità indicate al successivo articolo 20.
6. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee e in apnea sono tenuti a fornire informazioni al soggetto gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta.

Itinerario subacqueo	Latitudine	Longitudine
Faro di Capo Mulini	37°34'30,441"N	015°10'34,548"E
Percorso Archeologico	37°34'27,785"N	015°10'19,333"E
I Panettoni	37°33'51,465"N	015°09'57,582"E
Faraglioni di Mezzo	37°33'34,174"N	015°09'45,571"E
Macello	37°33'27,012"N	015°09'06,801"E
Il Castello	37°33'13,812"N	015°08'58,102"E
Casa del Principe	37°32'59,410"N	015°08'45,234"E
Punta Aguzza	37°32'54,301"N	015°08'47,108"E

Tabella 2 - Coordinate dei gavitelli di segnalazione degli itinerari subacquei




Figura 2.
Itinerari
subacquei

Articolo 9 - Disciplina delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea

1. Nella zona A non sono consentite le visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea.
2. Nelle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee, e le attività di didattica subacquea svolte dai centri di immersione, autorizzati dal soggetto gestore, con sede legale nei comuni di Comune di Acicastello o nella frazione Capo Molini del Comune di Acireale ed iscritti negli elenchi dei centri di immersione e di addestramento subacqueo tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011, secondo le seguenti modalità:
 - a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
 - b) in presenza di almeno due guide/istruttori per un numero di subacquei compreso tra 2 (due) e 10 (dieci), un singolo subacqueo può essere accompagnato da una sola guida/istruttore;
 - c) in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, in caso di svolgimento di attività didattiche, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a quanto previsto alla precedente lettera b.
 - d) in ciascun sito di immersione con non più di 10 (dieci) subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide.
 - e) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;

- f) ogni singola immersione deve essere comunicata a mezzo fax o e-mail agli uffici dell'AMP ed alla Capitaneria di Porto di Catania, almeno con 12 ore di anticipo, con l'indicazione del sito di immersione, dei nominativi degli accompagnatori, degli estremi identificativi dell'eventuale unità d'appoggio e del numero dei partecipanti.
3. Le visite guidate subacquee e la didattica subacquea devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 7, comma 5.
 4. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
 5. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
 6. L'ormeggio delle unità nautiche di appoggio alle visite guidate subacquee è consentito ai gavitelli singoli, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, appositamente predisposti dal soggetto gestore in corrispondenza degli itinerari subacquei indicati nella figura 2 e nella tabella 2, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. In ciascun gavitello è consentito l'ormeggio contemporaneo di massimo 2 (due) unità nautiche.
 7. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'Area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
 8. Il responsabile dell'unità nautica di appoggio, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dal soggetto gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide/istruttori e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali.
 9. Le unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea devono osservare le disposizioni degli artt.11, 12 e 13 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
 10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
 - a) presentare al soggetto gestore apposita istanza formulata nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19;
 - b) attestare l'iscrizione del centro immersioni negli elenchi dei centri di immersione tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011;
 - c) attestare che, nel caso in cui si accompagnino persone disabili, almeno una delle guide del centro di immersione è in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori o in alternativa che il centro immersioni si avvale della collaborazione di soggetti terzi, già autorizzati dal soggetto gestore, in possesso della suddetta abilitazione;
 - d) indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni; le unità nautiche impiegate devono essere dotate di almeno uno dei seguenti requisiti:

- I. motore conforme ai valori della Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori ecodiesel, motori entrobordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi iniezione diretta);
 - II. sistema di raccolta delle acque di sentina;
 - III. casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.
- e) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità nautiche di appoggio e dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni, al fine di aggiornare l'autorizzazione del soggetto gestore;
 - f) assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
 - g) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 20;
11. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.

Articolo 10 – Disciplina delle attività di seawatching

1. Nella zona A non sono consentite le attività di *seawatching*;
2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di *seawatching* svolte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, con sede legale nei comuni di Comune di Acicastello o nella frazione Capo Molini del Comune di Acireale ed iscritti negli elenchi dei centri di immersione e di addestramento subacqueo tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011, secondo le seguenti modalità:
 - a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersione autorizzato;
 - b) in presenza di almeno una guida/istruttore per un numero di persone non superiore a 8 (otto) con non più di 16 (sedici) persone contemporaneamente oltre le loro guide per ciascun sito;
 - c) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
 - d) ogni singola attività deve essere comunicata a mezzo fax o e-mail agli uffici dell'AMP ed alla Capitaneria di Porto di Catania, almeno con 12 ore di anticipo, con l'indicazione del sito, dei nominativi degli accompagnatori, degli estremi identificativi dell'eventuale unità d'appoggio e del numero dei partecipanti.
3. L'ormeggio delle unità nautiche di appoggio alle attività di *seawatching*, è consentito ai gavitelli singoli, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, appositamente predisposti dal soggetto gestore in corrispondenza degli itinerari indicati nella figura 2 e nella tabella 2, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare la visita guidata. In ciascun gavitello è consentito l'ormeggio contemporaneo di massimo 2 (due) unità nautiche
4. Prima della visita guidata è fatto obbligo ai centri di immersione autorizzati di informare gli utenti riguardo le regole dell'Area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito da visitare e le norme di comportamento ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.

5. Il responsabile dell'unità nautica di appoggio, prima dell'attività di *seawatching*, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dal soggetto gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide/istruttori e dei partecipanti e i titoli professionali posseduti da ciascuna guida/istruttore, la data, l'orario, il sito in cui sarà svolta l'attività; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali.
6. Le unità nautiche a supporto dell'attività di *seawatching* devono osservare le disposizioni degli artt.11, 12 e 13 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di *seawatching* nell'Area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
 - a) presentare al soggetto gestore apposita istanza formulata nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19;
 - b) attestare l'iscrizione del centro immersioni negli elenchi dei centri di immersione tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011;
 - c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi degli istruttori, guide subacquee, guide ambientali escursionistiche e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto, ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della Marina Mercantile (come sostituito dal D.M. 25/08/1989);
 - d) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità nautiche di appoggio e dei singoli soggetti operanti nell'ambito dell'attività di *seawatching*, al fine di aggiornare l'autorizzazione del soggetto gestore;
 - e) assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
 - f) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 20;

Articolo 11 - Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'Area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.
2. Nella zona A la navigazione da diporto è vietata ed eccezione del transito dei natanti, esclusivamente a remi o a propulsione elettrica, per il solo raggiungimento delle aree di balneazione e per le attività di servizio, svolte da e per conto dell'Università di Catania, per l'accesso alla RNI Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi ed alla Stazione Marittima di Biologia dell'Isola Lachea.
3. Nella zona B è consentito l'accesso e la navigazione, nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto di Catania vigenti, nelle seguenti modalità:
 - a) la navigazione a vela e a remi;
 - b) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni, a velocità non superiore ai 5 nodi e comunque in assetto dislocante.
 - c) la navigazione a motore di unità nautiche abilitate al trasporto passeggeri e alle visite

- guidate, autorizzate dal soggetto gestore nei termini definiti al successivo art. 16, a velocità, comunque, non superiore ai 5 nodi e comunque in assetto dislocante.
4. Nella zona C, oltre a quanto consentito al precedente comma 3, è consentito l'accesso e la navigazione, nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto di Catania vigenti, nelle seguenti modalità:
 - a) la navigazione a vela e a remi;
 - b) la navigazione a motore ai natanti, alle imbarcazioni ed alle navi da diporto, a velocità non superiore ai 5 nodi e comunque in assetto dislocante entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore ai 10 nodi oltre 300 metri dalla costa;
 - c) la navigazione a motore alle unità nautiche adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore nei termini definiti al successivo art. 16 a velocità non superiore ai 5 nodi e comunque in assetto dislocante entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore ai 10 nodi oltre 300 metri dalla costa.
 5. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da diporto e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.
 6. Non è consentito l'uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori ad eccezione dei casi di emergenza.
 7. Nell'Area marina protetta sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2012.
 8. Il soggetto gestore può interdire la navigazione in alcuni tratti di mare per esigenze di tutela ambientale o di ricerca scientifica. Il soggetto gestore pubblicherà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione, in particolare tramite affissioni nelle darsene, nonché sul sito internet ufficiale e sull'albo pretorio dei Comuni facenti parte del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta e della Capitaneria di Porto Competente.

Articolo 12 - Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nella zona A l'ormeggio è vietato.
2. All'interno della zona A, il soggetto gestore può valutare il rilascio di speciali autorizzazioni all'ormeggio per i mezzi di servizio dell'Università di Catania, ad appositi gavitelli predisposti allo scopo.
3. Nella zona B e C l'ormeggio è consentito, previa autorizzazione da parte del soggetto gestore ai gavitelli appositamente predisposti allo scopo, nelle seguenti modalità:
 - a) nei campi di ormeggio appositamente predisposti dal soggetto gestore esclusivamente ai natanti di lunghezza non superiore a 7,5 metri;
 - b) nei gavitelli di segnalazione dei siti di immersione esclusivamente ai natanti e alle imbarcazioni dei soggetti autorizzati e limitatamente al tempo necessario per effettuare l'immersione,
 - c) nei campi di ormeggio e nei pontili di ormeggio realizzati all'interno di concessioni demaniali marittime appositamente rilasciate dall'ARTA Sicilia.
4. Ai fini dell'uso degli ormeggi predisposti dall'Ente gestore i soggetti interessati devono richiedere il rilascio dell'autorizzazioni, a fronte di un versamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 20.
5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio

- a) non è consentita la balneazione;
 - b) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore e le immersioni in apnea;
 - c) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate;
 - d) non è consentita la pesca ricreativa, la pesca sportiva, la pesca professionale e la piccola pesca costiera;
 - e) non è consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori;
 - f) non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta;
 - g) non è consentito l'ormeggio di più di una unità nautica al singolo gavitello;
 - h) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dal soggetto gestore;
 - i) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
6. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi e comunque in assetto dislocante, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
 7. Il pagamento del corrispettivo per l'esercizio dell'attività di ormeggio dà diritto all'ormeggio su una delle linee predisposte dal soggetto gestore compatibilmente con i posti disponibili sulle stesse. Non dà diritto né prelazione sulla scelta della postazione di ormeggio.

Articolo 13 - Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nelle zone A e B non è consentito l'ancoraggio.
2. Nella zona C è consentito l'ancoraggio, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi, al di fuori del tratto di mare interessato dalla presenza di prateria a *Posidonia oceanica* (fig. 3), compreso tra il molo del porto di Aci Castello e i faraglioni piccoli e delimitato da punti riportati nella tabella successiva.

Limiti Posidonieto	Coordinate	Riferimenti area
Limiti interni	37°33,375'N 15°09,075'E	A 160 mt di distanza dalla costa (zona del Lungomare Scardamiano)
	37°33,485'N 15°09,337'E	A 150 mt di distanza dalla costa (zona del Lungomare Scardamiano)
	37°33,505'N 15°09,583'E	A 150 mt di distanza dalla costa (zona del lungomare dei Ciclopi, lungo il limite tra la zona B e la zona C)

Limiti esterni	37°33,386'N 15°09,537'E	A 370 mt di distanza dalla costa (zona del lungomare dei Ciclopi, lungo il limite tra la zona B e la zona C)
	37°33,296'N 15°09,107'E	A 320 mt di distanza dalla costa (zona del Lungomare Scardamiano)

Tabella 3 Limiti divieto di ancoraggio *Posidonia oceanica*

3. Non è altresì consentito l'ancoraggio nei tratti di mare interessati dalla presenza di biocenosi a Coralligeno (fig. 3) delimitato da punti riportati nella tabella successiva e compresi tra:
- il limite nord dell'AMP e la zona ove insistono i frangiflutti dell'area portuale di Capomulini;

Limite Nord Coralligeno	Coordinate	Riferimenti area
Coordinate a terra	37°34,509'N 15°10,460'E	Punto posizionato a terra in corrispondenza del limite Nord dell'AMP. Zona Faro di Capomulini
	37°34,453'N 15°10,377'E	Punto posizionato a terra in corrispondenza dei frangiflutti presenti all'imboccatura del porto di Capomulini.
Coordinate a mare	37°34,333'N 15°10,416'E	A 230 mt in corrispondenza del punto 7
	37°34,432'N 15°10,560'E	A 200 mt in corrispondenza del punto 6

Tabella 4 Limiti divieto di ancoraggio limite nord Coralligeno

- il limite sud dell'AMP e l'area posta a 100 mt di distanza dall'Itinerario subacqueo denominato "Casa del Principe".

Limite Sud Coralligeno	Coordinate	Riferimenti area
Coordinate a terra	37°32,600'N 15°08,560'E	Punto posizionato a terra in corrispondenza del limite Sud dell'AMP. Zona Punta Aguzza
	37°32,840'N 15°08,699'E	Punto posizionato a terra a 120 mt di distanza dall'itinerario subacqueo della "Casa del Principe"
Coordinate a mare	37°32,776'N 15°08,901'E	A 330 mt in corrispondenza del punto 11

	37°32,535'N 15°08,784'E	A 345 mt in corrispondenza del punto 10
--	----------------------------	---

Tabella 5 - Limiti divieto di ancoraggio limite sud Coralligeno




Figura 3 - Cartografia delle aree di divieto di ancoraggio

Articolo 14 - Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nella zona A è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'accesso e la navigazione di natanti esclusivamente a remi per il trasporto passeggeri e bagnanti sull'Isola Lachea in corrispondenza delle aree di balneazione, nonché per le visite guidate effettuate dal soggetto gestore e dall'Università di Catania n.q. di soggetto gestore dell'RNI Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi, esclusivamente con natanti a remi o a propulsione elettrica. Le visite guidate potranno essere effettuate nel numero massimo di 4 (quattro) al giorno per un numero complessivo giornaliero di visitatori non superiore a 50 (cinquanta).
2. Nelle zone B e C, è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e visite guidate, secondo la normativa vigente.
3. La velocità di navigazione, delle unità autorizzate al trasporto passeggeri e visite guidate non deve superare in zona B i 5 nodi e in zona C i 5 nodi fino a 300 metri dalla costa e i 10 nodi oltre 300 metri dalla costa.
4. Alle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non è consentito:
 - a) la pratica della pesca sportiva e ricreativa da parte dell'equipaggio e dei passeggeri;

- b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
 - c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo;
 - d) variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta, durante il periodo di validità dell'autorizzazione.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità annuale, per il trasporto passeggeri e per lo svolgimento di visite guidate i soggetti richiedenti devono:
- a) presentare al soggetto gestore apposita istanza formulata nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19;
 - b) essere legittimati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri secondo la normativa vigente in materia;
 - c) presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;
 - d) indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate;
 - e) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 20, commisurato:
 - I. alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica;
 - II. al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità nautica di cui al successivo comma 7;
 - III. alla durata del permesso.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nelle zone B e C, le unità nautiche impiegate devono essere dotate di almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) motore conforme ai valori della Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori ecodiesel, motori entro bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi iniezione diretta);
 - b) sistema di raccolta delle acque di sentina;
 - c) casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo
7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
8. È fatto obbligo agli armatori delle suddette unità di trasporto passeggeri e visite guidate, di compilare giornalmente il registro, previamente vidimato dal soggetto gestore, con gli estremi dell'unità nautica utilizzata, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalità. Il registro deve essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali.

9. Ogni sostituzione anche temporanea, delle unità nautica autorizzate per il trasporto passeggeri e visite guidate deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore e comporta il ritiro dell'autorizzazione; il soggetto gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unità nautica ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

Articolo 15 - Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto.

1. Nella zona A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione.
2. Nelle zone B e C, è consentita l'attività di noleggio e locazione di unità da diporto, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 11, ormeggio e ancoraggio rispettivamente agli articoli 12 e 13 e delle ordinanze della Capitaneria di Porto di Catania.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'Area marina protetta, i richiedenti devono:
 - a) presentare al soggetto gestore apposita istanza formulata nelle modalità indicate al successivo art. 19;
 - b) essere legittimati allo svolgimento dell'attività secondo la normativa vigente in materia;
 - c) presentare copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente per l'attività di noleggio e/o locazione;
 - d) fornire dettagliata lista delle unità da diporto utilizzate per l'attività indicandone le caratteristiche;
 - e) presentare copia delle licenze di navigazione dalle quali risulti la portata massima di passeggeri trasportabili;
 - f) presentare copia dei titoli abilitativi delle persone che eserciteranno le funzioni di skipper o comandante dell'unità;
 - g) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 20.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, le unità da diporto impiegate devono essere dotate di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) motore conforme ai valori della Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori ecodiesel, motori entro bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi iniezione diretta);
 - b) sistema di raccolta delle acque di sentina;
 - c) casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.
5. Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare una nuova autorizzazione. L'autorizzazione rilasciata per la nuova unità da diporto comporta la revoca, o in caso di temporaneità, la sospensione, dell'autorizzazione già rilasciata per l'unità sostituita.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
- apporre in maniera chiaramente visibile dall'esterno sull'unità da diporto il contrassegno numerato fornito dal soggetto gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
 - fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta;
 - fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
 - acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo dell'Area marina protetta e del presente Disciplinare.

Articolo 16 - Disciplina dell'attività di pesca professionale e piccola pesca costiera

- Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose.
- Nell'area marina protetta non è consentito il ripopolamento attivo, l'acquacultura e la pesca subacquea.
- Nella zona A non è consentita l'attività di pesca professionale compresa la piccola pesca costiera.
- Nell'Area marina protetta è vietata la cattura delle seguenti specie:
 - Tonno bianco (*Thunnus alalunga*),
 - Tonno rosso (*Thunnus Thynnus*)
 - Pesce spada (*Xphias gladius*),
 - Pesce castagna (*Brama brama*),
 - Squali (*Hexanchus grisou*; *Cetorhinus maximus*), e squali appartenenti alle famiglie Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae e Lamnidae.
 - Corallo rosso (*Corallium rubrum*);
 - Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - Patella (*Patella ferruginea*, *Patella rustica*);
 - Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
 - Aragosta (*Palinurus elephas*)
 - Astice (*Homarus gammarus*)
 - Cicala grande (*Scillarides latus*);
 - Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
 - Ricci di mare (*Paracentrotus lividus*);
 - Cheppia (*Alosa fallax*);
 - Orecchio di mare/occhio di bue (*Haliotis tuberculata tuberculata*)
 - È inoltre vietata la pesca di tutte le cernie (*Epinephelus spp.*, *Micteroperca rubra*, *Polyprion americanus*), nonché di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
- Nelle zone B e C è consentita esclusivamente l'attività di piccola pesca costiera, previa autorizzazione del soggetto gestore, esclusivamente alle imprese di pesca che esercitano

l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel Comune di Acicastello o nella frazione Capo Molini del Comune di Acireale alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del 7 dicembre 1989 e/o con unità da pesca iscritte nei registri NN.MM.GG. tenuti dalla Capitaneria di Porto competente alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo 7 dicembre 1989.

6. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo nel rispetto delle discipline di ormeggio e ancoraggio cui ai precedenti articoli 12 e 13.
7. I gavitelli di segnalazione degli attrezzi di pesca devono riportare il numero di autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore. Nel caso di inosservanza di tale disposizione l'attrezzo sarà considerato "non autorizzato" e si procederà al sequestro nei termini di legge.
8. Non è consentito lo scarico in mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica e inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, alla piccola pesca costiera nell'Area marina protetta, i richiedenti devono:
 - a) presentare apposita istanza formulata nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19;
 - b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;
 - c) presentare la documentazione indicante le caratteristiche dell'unità da pesca da autorizzare.
10. Ai fini del monitoraggio le imprese autorizzate all'attività di piccola pesca costiera devono comunicare annualmente al soggetto gestore i periodi di pesca, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca esercitate all'interno dell'Area marina protetta.

Articolo 17 - Disciplina dell'attività di pescaturismo

1. Nella zona A non è consentita l'attività di pescaturismo.
2. Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di pescaturismo, riservata ai soggetti legittimati alla piccola pesca costiera di cui al precedente articolo 16, con le stesse modalità e attrezzi, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attività di pescaturismo.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per l'esercizio dell'attività di pescaturismo nell'Area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare apposita richiesta formulata nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
4. Il rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, all'attività di pescaturismo comporta l'obbligo di:
 - a) fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta;
 - b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
 - c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, dell'Area marina protetta.
5. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici e sonori

6. Non è consentito lo scarico in mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica e inquinante, nonché il rilascio di qualsivoglia tipo di rifiuto.

Articolo 18 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva e pesca ricreativa

1. Nell'Area marina protetta non sono consentite:
 - a) la pesca subacquea;
 - b) la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea;
 - c) le gare di pesca sportiva, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 11.
2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'Area marina protetta devono essere di volta in volta comunicati al soggetto gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate.
3. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli allegati II, IV e V) tra cui:
 - a) Tursiope (*Tursiops truncatus*)
 - b) Tartaruga comune (*Caretta caretta*)
 - c) Patella (*Patella ferruginea*)
 - d) Nacchera (*Pinna nobilis*)
 - e) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*)
 - f) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*)
 - g) Magnosa (*Scyllarides latus*)
4. Non è, altresì, consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie di seguito elencate:
 - a) Orecchio di mare/occhio di bue (*Haliotis tuberculata tuberculata*)
 - b) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*)
 - c) Cicala (*Scyllarus arctus*)
 - d) Pesce spada (*Xiphias gladius*)
 - e) Tonno rosso (*Thunnus thynnus*)
 - f) Aragosta (*Palinurus elephas*)
 - g) Astice (*Homarus gammarus*)
 - h) Tutte le specie di cernia (*Epinephelus* spp., *Mycteroperca rubra*, *Polyprion americanus*);
 - i) nonché di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
5. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa:
 - a) con l'utilizzo della tecnica del "vertical jigging" o con attrezzi similari;
 - b) alla traina di profondità, con affondatore, con lenza di tipo "monef" e piombo guardiano;

- c) con l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
 - d) con l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo;
 - e) con l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;
 - f) con l'uso di palangari, filacciosi, nasse, nattelli, coppo o bilancia, fiocina;
 - g) con la tecnica del *drifting* con ancoraggio al fondale;
 - h) con l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali salpa bolentino e affondatore.
6. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca sportiva e ricreativa.
7. Nella zona B e C è consentita la pesca sportiva e la pesca ricreativa, previamente autorizzata dal soggetto gestore, ai residenti nel Comune di Aci Castello e nella frazione di Capo Mulini del Comune di Acireale, con gli attrezzi e le modalità di seguito indicati:
- a) dall'alba al tramonto;
 - b) da terra o da unità nautica, esclusivamente con ami di dimensioni non inferiori al n° 16, con al massimo una canna o bolentino, con un numero massimo di due ami.
 - c) la pesca a traina di superficie utilizzando, per unità nautica, un numero massimo di due canne o lenze armate con un unico richiamo,
 - d) la pesca a spinning, da terra o da unità nautica, e la pesca ai cefalopodi con una canna o bolentino armati con un numero massimo di due richiami.
 - e) Per la pesca a traina e/o spinning gli artificiali devono essere dotati di amo singolo, sono vietate le ancorette.
 - f) l'utilizzo di zavorre ecologiche (biodegradabili o realizzate con materiali naturali non inquinanti).
 - g) l'uso del guadino che deve essere con lato di lunghezza max di 80 cm.
 - h) è fatto obbligo al pescatore di utilizzare uno strumento idoneo a misurare la lunghezza totale delle prede e di rilasciare immediatamente gli esemplari sotto la misura minima consentita (vedi successivo comma 11).
 - i) ogni cattura (non conforme a quanto previsto nel successivo comma 11) deve essere slamata con apposito attrezzo slamatore in modo da limitare al massimo i danni all'apparato boccale.
8. Nella zona C è consentita la pesca sportiva e ricreativa anche ai non residenti, autorizzati dal soggetto gestore, esclusivamente da terra e con le stesse modalità e prescrizioni riportate al precedente comma 7.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa, sono equiparati ai residenti i soggetti che abbiano maturato almeno 20 anni di residenza nel Comune di Acicastello.
10. Ai soggetti residenti nel Comune di Acireale, è consentita, previa autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore, l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa esclusivamente in località Capo Molini ad un numero massimo di 15 (quindici) persone, esclusivamente da terra e con le stesse modalità riportate al precedente comma 7.
11. Nell'Area marina protetta le attività di pesca sportiva e ricreativa sono consentite, da terra e da unità nautica, per il seguente prelievo cumulativo giornaliero, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore:

- a) in zona B e C, fino a complessivi 4 kg per imbarcazione e 2 kg per pescatore; (tolleranza max 10%)
 - b) non è consentita la cattura di esemplari di lunghezza complessiva inferiore a 10 cm.
 - c) non è consentita la cattura di più di cinque esemplari di sarago (qualunque specie: *Diplodus* spp.)
 - d) non è consentita la cattura di più di cinque esemplari di spigola (*Dicentrarchus labrax* e *D. punctatus*)
 - e) non è consentita la cattura di esemplari di spigola di lunghezza complessiva inferiore a 35 cm
 - f) non è consentita la cattura di più di due esemplari di ricciola (*Seriola dumerili*)
 - g) non è consentita la cattura di esemplari di ricciola di lunghezza complessiva inferiore a 30 cm
12. Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le gare di pesca sportiva esclusivamente da terra con un massimo di due canne per pescatore, con non più di due ami ciascuna, per un massimo di due manifestazioni l'anno. Tali gare saranno effettuate con la tecnica del rilascio del pescato.
13. I minori di anni 12 possono pescare solo se accompagnati da un adulto in possesso di regolare autorizzazione.
14. L'accesso di unità da diporto nell'Area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e ricreativa e quantitativi di pescato superiori ai limiti stabiliti dal presente disciplinare, deve essere di volta in volta comunicato al soggetto gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate.
15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per l'attività di pesca sportiva e ricreativa nell'Area marina protetta i soggetti richiedenti devono:
- a) presentare apposita istanza di autorizzazione al soggetto gestore nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19;
 - b) effettuare la procedura di rilascio dell'attestazione di esercizio di pesca sportiva e ricreativa nel sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (www.politicheagricole.gov.it);
 - c) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare
 - d) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo e del presente Disciplinare;
 - e) comunicare i dati dell'unità nautica eventualmente utilizzata per l'attività di pesca sportiva e ricreativa e presentare la documentazione necessaria ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, per i soggetti residenti nel Comune di Aci Castello e nella frazione di Capo Mulini del Comune di Acireale.
 - f) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritti di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo articolo 20;
16. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva e ricreativa nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti, oltre a quanto riportato nel precedente comma 15, devono frequentare il corso di formazione organizzato gratuitamente dal soggetto gestore in collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.

17. Al fine di garantire la sicurezza è fatto divieto di esercitare la pesca sportiva e ricreativa nelle zone destinate all'ormeggio delle unità nautiche e per il raggio di 100 metri attorno ai gavitelli di segnalazione dei siti di immersione e alle boe di segnalazione della zona A.
18. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato ad attività di ristorazione o commerciali, pena il ritiro dell'autorizzazione per tre anni.
19. Le unità nautiche a supporto della pesca sportiva e ricreativa devono osservare le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio ed ancoraggio.
20. Ai fini del monitoraggio i soggetti autorizzati all'attività di pesca sportiva e ricreativa devono riportare in apposito registro, predisposto dal soggetto gestore, rilasciato contestualmente all'autorizzazione, le seguenti informazioni:
 - a) la data, le ore di pesca, gli attrezzi utilizzati, le zone di pesca, le catture effettuate (numero totale di esemplari pescati, numero di esemplari per ogni specie pescata, dimensioni di ogni esemplare).
21. Il registro deve essere restituito al soggetto gestore alla scadenza dell'autorizzazione. In mancanza della consegna del libretto non potrà essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione per l'annualità successiva.

Articolo 19 – Domanda di autorizzazione e validità

1. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al presente Disciplinare, hanno validità per tutto l'anno in corso e scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2022.
2. La domanda di autorizzazione è presentata al soggetto gestore dell'Area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi del soggetto gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta. (www.isoleciclopi.it)
3. La modulistica è predisposta a cura del soggetto gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) l'oggetto;
 - c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
 - d) il possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
5. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
6. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una formale dichiarazione di presa visione del Decreto di istituzione dell'Area marina protetta e del presente Disciplinare.
7. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
8. La domanda di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.

9. L'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di ormeggio e Pesca sportiva da terra, per i non residenti, sarà formalizzata dal semplice atto del pagamento attraverso il sistema PagoPa e dalla esibizione della ricevuta in formato cartaceo od elettronico agli addetti alla sorveglianza e controllo.
10. La domanda di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
 - a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'Area marina protetta;
 - b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Disciplinare, per i quali siano stati emanati provvedimenti di revoca, secondo quanto stabilito nella tabella delle sanzioni ai sensi del successivo art. 21;
 - c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'Area marina protetta.
11. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dal soggetto gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
12. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite di cui ai precedenti articoli, è effettuata dal soggetto gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e stagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'Area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
13. Il soggetto gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo, previo nulla osta del Ministero, le autorizzazioni per le attività consentite nell'Area marina protetta.
14. È facoltà del soggetto gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti all'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente disciplinare, previo nulla osta del Ministero, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 20 – Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono indicati nella tabella allegata al presente Disciplinare.
3. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni, di cui al presente articolo, possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
 - a) con versamento sul conto di tesoreria intestato al soggetto gestore dell'Area marina protetta "Isole Ciclopi" utilizzando il sistema PagoPa selezionando in causale l'autorizzazione richiesta;
 - b) presso la sede o altri uffici a ciò designati dal soggetto gestore.
 - c) direttamente ad uno degli addetti appositamente autorizzati dal soggetto gestore.

Articolo 21 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo dell'Area marina protetta e nel presente Disciplinare, salvo che il fatto costituisca reato, si applica l'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree Marine Protette), e successive modifiche, oltre quanto previsto dalla normativa vigente di settore.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal Decreto istitutivo dell'Area marina protetta e dal presente Disciplinare delle attività consentite, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dal soggetto gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Le sanzioni per le violazioni dei divieti e delle disposizioni presenti nel Decreto Istitutivo, nel presente disciplinare e nelle disposizioni amministrative emanate dall'Ente Gestore sono accertate dagli ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi della normativa vigente. I verbali relativi sono trasferiti all'Ente Gestore titolare della irrogazione delle sanzioni ai sensi della L. 689/81.
5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dal soggetto gestore, previamente autorizzato dal Ministero, entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i., e sono riportate nella tabella che segue.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare provvisorio vale quanto disposto nel D.M. del 9 novembre 2004 "Istituzione dell'Area marina protetta denominata Isole Ciclopi".

Tabella dei corrispettivi per autorizzazioni annualità 2022

ATTIVITA'	CORRISPETTIVO GIORNALIERO	CORRISPETTIVO SETTIMANALE	CORRISPETTIVO MENSILE	CORRISPETTIVO ANNUALE (anno del rilascio dal 1° gennaio al 31 dicembre)
Ricerca scientifica	n.p.	€40,00	€ 60,00	€ 180,00
Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive	€60,00	€130,00	€ 350,00	€ 1.000,00
Immersioni subacquee residenti* nel territorio dell'A.M.P. Isole Ciclopi	€ 2,00	n.p.	€ 5,00	€ 20,00
Immersioni subacquee non residenti* nel territorio dell'A.M.P. Isole Ciclopi	€ 10,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 200,00
Autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite subacquee/seawatching	n.p.	n.p.	n.p.	€ 350,00
Autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri	n.p.	n.p.	€ 160,00	€ 450,00

Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto	n.p.	n.p.	n.p.	€ 450,00
Autorizzazione per l'attività di pesca sportiva/ricreativa residenti nel territorio dell'A.M.P. Isole Ciclopi da riva	n.p.	n.p.	n.p.	€ 5,00
Autorizzazione per l'attività di pesca sportiva/ricreativa residenti nel territorio dell'A.M.P. Isole Ciclopi da unità nautica e da riva	n.p.	n.p.	n.p.	€ 10,00
Autorizzazione per l'attività di pesca sportiva/ricreativa non residenti nel territorio dell'A.M.P. Isole Ciclopi da riva	€ 2,50	n.p.	n.p.	n.p.
Autorizzazione all'Ormeggio ai gavitelli dell'AMP	€ 10,00	€ 50,00	€ 100,00	n.p.
Autorizzazione per l'attività di pesca sportiva/ricreativa non residenti* nel territorio dell'A.M.P. Isole Ciclopi	€ 2,50	€ 10,00	€ 20,00	n.p.

n.p. = Non previsto

Tabella delle sanzioni – annualità 2022

VIOLAZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NORMATIVA AMP DI RIFERIMENTO	SANZIONE PREVISTA DALLA LEGGE DI RIFERIMENTO		SANZIONE ACCESSORIA DISPOSTA DAL SOGGETTO GESTORE
Mancato possesso della autorizzazione, revoca o sospensione della medesima, a seguito di recidiva	Art. 30, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA'		Sanzione amministrativa da € 200 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'organismo di gestione raddoppio della stessa in caso di recidiva	
Utilizzo improprio documentazione autorizzativa	Art. 30, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA'		Sanzione amministrativa da € 200 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'organismo di gestione raddoppio della stessa in caso di recidiva	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria
Cattura, raccolta, danneggiamento di specie animali e vegetali, asportazione di minerali e reperti archeologici	Art. 30, L.394/91 Art. 19 comma 3, lettera c, L.394/91 Art. 11 comma 3, L. 394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 103,3 a € 12.911,42 in violazione dell'art.19 comma 3 punito dall'art. 30 comma 1 L.394/91	Sanzione amministrativa da € 250 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'organismo di gestione, raddoppio in caso di recidiva	confisca da parte dell'agente verbalizzante delle cose asportate e consegna all'Ente Gestore, immediata re immissione in natura degli organismi viventi

Alterazione dell'ambiente geofisico, discarica di rifiuti	Art. 30, L.394/91 Art. 19 comma 3, lettera b, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 103,3 a € 12.911,42 in violazione dell'art.19 comma 3 punito dall'art. 30 comma 1 L.394/91	Sanzione amministrativa da € 250 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'organismo di gestione	Ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore, ripristino in danno in caso di inadempienza
Navigazione a motore in zona vietata	Art. 30, L.394/91 Art. 19 comma 3, lettera e, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA'	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 103,3 a € 12.911,42 in violazione dell'art.19 comma 3 punito dall'art. 30 comma 1 L.394/91	Sanzione amministrativa da € 150 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'organismo di gestione	-
Introduzione di armi esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura	Art. 30, L.394/91 Art. 19 comma 3, lettera d, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA'	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 103,3 a € 12.911,42 in violazione dell'art.19 comma 3 punito dall'art. 30 comma 1 L.394/91	Sanzione amministrativa da € 250 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'organismo di gestione con raddoppio in caso di recidiva	Confisca da parte dell'agente verbalizzante delle armi, esplosivi e mezzi di cattura a favore dell'Ente Gestore
Disciplina dell'attività di balneazione	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 6)	Sanzione amministrativa da € 25 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore		

Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 7)	Sanzione amministrativa da € 100 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore	Esclusione dalla possibilità di avere autorizzazioni per un mese alla prima infrazione, tre mesi dalla seconda
Disciplina delle visite guidate subacquee	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 8)	Sanzione amministrativa da € 50 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore	Sospensione della autorizzazione ad operare per una settimana alla seconda violazione, per un mese alla terza.
Disciplina delle attività di seawatching	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 9)	Sanzione amministrativa da € 50 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore	Sospensione della autorizzazione ad operare per una settimana alla seconda violazione, per un mese alla terza.
Disciplina della navigazione da diporto	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 10)	Sanzione amministrativa da € 150 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore	
Disciplina dell'attività di ormeggio	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 11)	Sanzione amministrativa da € 50 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore	

Disciplina dell'attività di ancoraggio	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 12)	Sanzione amministrativa da € 150 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore	Eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria
Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 13)	Sanzione amministrativa da € 50 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore aumentata al doppio in caso di recidiva.	Revoca dell'autorizzazione alla quarta recidiva
Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 14)	Sanzione amministrativa da € 100 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore aumentata al doppio in caso di recidiva, al doppio dalla seconda recidiva	Revoca dell'autorizzazione alla quarta recidiva
Disciplina dell'attività di pesca professionale e piccola pesca costiera	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 15)	Sanzione amministrativa da € 100 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore, raddoppio in caso di recidiva	Confisca del pescato in caso di catture di specie vietate o sottomisura. Confisca degli attrezzi in caso di uso di attrezzi non consentiti in AMP
Disciplina dell'attività di pescaturismo	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 16)	Sanzione amministrativa da € 50 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore, raddoppio in caso di recidiva	Sospensione dell'autorizzazione per una settimana alla recidiva, sospensione per

				due settimane alle recidive successive
Violazione della Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 17)	Sanzione amministrativa da € 50 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore	Sospensione dell'autorizzazione per 30 gg. Revoca dell'autorizzazione in caso di recidiva.
In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche (legge n. 154 del 28 luglio 2016)				
In materia di violazione della nautica da diporto, restano fatte salve le prescrizioni di cui al D.lgs. n° 229 del 3 novembre 2017 (nuovo codice della nautica da diporto)				
Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.				